



COMUNE DI LEIVI

CAPITOLATO PRESTAZIONALE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

APPALTO DI SERVIZI

SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "TANA DI NAEL"

PARTE PRIMA – CAPITOLATO PRESTAZIONALE	4
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
Art. 1. Oggetto e durata dell'appalto	4
Art. 2. Normativa di riferimento	4
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto.....	5
Capo 2–NIDO D'INFANZIA: QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO	6
Art. 4. Finalità del servizio	6
Art. 5. Descrizione del servizio.....	6
Art. 6. Identificazione della struttura	7
Art. 7. Popolazione servita	8
Art. 8. Calendario del servizio ed orari	8
Capo3–SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO	10
Art. 9. Disposizioni generali	10
Art. 10. Progetto organizzativo	10
10.1. Obblighi relativi al Progetto organizzativo.....	10
Art. 11. Obblighi relativi al Progetto educativo.....	10
11.1. Ambientamento/Inserimento.....	11
11.2. Gestione della giornata	11
11.3. Momenti del distacco e del ricongiungimento.....	11
11.4. Momenti dedicati all'igiene personale	12
11.5. Momenti dedicati al riposo.....	12
11.6. Momenti dedicati allo sviluppo psicofisico	12
11.7. Momenti dedicati all'alimentazione	12
Art. 12. Monitoraggio del progetto educativo da parte dell'appaltatore	12

Art. 13.	Partecipazione della famiglia	13
Art. 14.	Impegni relativi al progetto educativo passibili di valutazione tecnica	14
Art. 15.	Ulteriori obblighi relativi al servizio a carico dell'aggiudicatario.....	14
Capo 4– LE PRESTAZIONI ACCESSORIE – IL SERVIZIO RISTORAZIONE		16
Art. 16.	Servizio ristorazione	16
Art. 17.	Servizio di piccola lavanderia	16
Capo 5 – LE PRESTAZIONI ACCESSORIE SULL'IMMOBILE – PULIZIA E SANIFICAZIONE - MANUTENZIONI...		17
Art. 18.	Pulizia, disinfezione, sanificazione e fornitura di prodotti per l'igiene	17
Art. 19.	Disinfestazione, derattizzazione e prevenzione legionellosi	17
Art. 20.	Manutenzioni	17
Capo 6– ONERI IN CAPO AL COMUNE.....		20
Art. 21.	Oneri a carico del Comune e sue prerogative	20
Capo7– REQUISITI ULTERIORI PER IL FUNZIONAMENTO E ULTERIORI PRESCRIZIONI		21
Art. 22.	Disposizioni generali	21
Art. 23.	Requisiti organizzativo- gestionali minimi	21
23.1.	Organizzazione degli spazi	21
23.2.	Piano di gestione dei servizi generali	21
Art. 24.	Ulteriori prescrizioni organizzative.....	21
24.1.	Carta dei servizi.....	21
24.2.	Linee guida sugli aspetti igienico sanitari	21
24.3.	Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza	21
24.4.	Service level agreement e key performance indicator (SLA e KPI)	22
24.5.	Progetto continuità	22
24.6.	Prevenzione e gestione dei disservizi	22
Capo 8 – L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – IL PERSONALE.....		23
Art. 25.	Standard minimo di personale e declaratoria dei profili professionali.....	23
25.1.	Il coordinatore del servizio	23
25.2.	Gli educatori	24
25.3.	Il personale ausiliario	25
Art. 26.	Fabbisogno stimato.....	25
Art. 27.	Obblighi comunicativi dell'appaltatore in relazione al personale impiegato	26
Art. 28.	Variazioni e reintegri del personale	26
Art. 29.	Formazione del personale	27
Art. 30.	Indumenti di lavoro.....	27
Art. 31.	Obblighi del personale e del datore di lavoro	27

Art. 32.	Disposizioni generali sulla manodopera	28
Art. 33.	Sicurezza dei lavoratori per le attività gestionali	28
Art. 34.	Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali	29
Art. 35.	Clausole sociali.....	29
Art. 36.	Tirocini	30
PARTE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI		31
Art. 37.	Norme regolatrici e definizioni	31
Art. 38.	Valore dell’Appalto – corrispettivi - quantitativi.....	31
Art. 39.	Revisione prezzi	32
Art. 40.	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	33
Art. 41.	Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti- corrispettivi	34
Art. 42.	Tracciabilità dei pagamenti	35
Art. 43.	DEC, RUP, e referente dell’Appaltatore.....	36
Art. 44.	Verifiche di conformità e controlli	37
Art. 45.	Penali	38
Art. 46.	Personale – Norme generali - incompatibilità.....	39
Art. 47.	Verifiche sul rispetto delle clausole sociali	41
Art. 48.	Disciplina del subappalto.....	41
Art. 49.	Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	42
Art. 50.	Garanzia definitiva	42
Art. 51.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	43
Art. 52.	Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore	43
Art. 53.	Recesso	46
Art. 54.	Forza Maggiore	46
Art. 55.	Obblighi di riservatezza	47
Art. 56.	Trattamento dei dati personali	47
Art. 57.	Spese contrattuali, imposte, tasse,	50
Art. 58.	Foro esclusivo	50

Art. 1. Oggetto e durata dell'appalto

- i. L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del nido d'infanzia comunale.
- ii. L'affidamento ha durata triennale, con avvio presunto dal 04/01/2027, o comunque dalla data di effettivo avvio del servizio, con possibilità di opzione di proroga contrattuale per un periodo non superiore a 44 mesi.
- iii. Il presente capitolato si applica integralmente anche alle opzioni previste dal progetto di servizio, e nel particolare all'incremento del numero di posti in costanza di rapporto.
- iv. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture ancillari ed accessorie necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale.
- v. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i potenziamenti e le soluzioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e non espressamente rifiutate dalla Stazione appaltante.
- vi. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si rimanda alle seguenti fonti:

- legge 6 dicembre 1971, "Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato";
- legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 "Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari";
- legge regionale 09 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche sociali per i minori e i giovani";
- legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento";
- deliberazione di Giunta Regionale del 08/07/2011, n. 790 "Approvazione indirizzi regionali in materia di omologazione delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia";
- deliberazione di Giunta Regionale del 06/03/2015, n. 222 "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia";
- legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private" e relativi atti attuativi;
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- deliberazione di Giunta Regionale del 7 Novembre 2018 n. 917 "Indirizzi di programmazione per la promozione, il consolidamento e la qualificazione del sistema Integrato dei servizi educativi per l'infanzia, come previsto dal D.lgs. n. 65/2017;
- decreto Ministeriale 22 novembre 2021 n. 334 "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei";

- decreto ministeriale n. 43 del 24 febbraio 2022 “Orientamenti Nazionali per i Servizi Educativi per la Prima Infanzia”;
- deliberazione di Giunta Regionale del 7 luglio 2023 n. 675 “Approvazione delle modalità di istituzione dei coordinamenti pedagogici territoriali e di costituzione dei Poli dell’Infanzia”.
- decreto Regionale 20 Aprile 2025 n. 3085 così come modificato dal Decreto 5 giugno 2025 n. 4188
- “Indirizzi della Regione Liguria per il miglioramento della qualità dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla DGR 222/2015 – in materia di aspetti sanitari, di igiene degli alimenti ed igienico sanitari”
- decreto dirigenziale 3085/2025, “Indirizzi regionali sugli di aspetti igienico-sanitari nei servizi prima infanzia”
- Ulteriori norme, circolari, decreti o delibere regionali esecutivi, modificativi o integrativi dei succitati atti.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

- i. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.
- ii. Tutti gli oneri per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

Art. 4. Finalità del servizio

- i. Il servizio di nido d’infanzia rappresenta un servizio pubblico locale a domanda individuale che assicura in modo continuo e prioritario, attraverso l’organizzazione di personale educativo professionalmente qualificato, uno specifico progetto pedagogico.
- ii. Il servizio, in attuazione degli orientamenti educativi previsti dalle normative richiamate, e fermo quanto già previsto dal vigente Regolamento comunale, ha lo scopo di offrire:
 - ai bimbi un luogo di educazione, di socializzazione e di stimolo delle proprie potenzialità cognitive, affettive e sociali per promuoverne il benessere psico-fisico;
 - alle famiglie un servizio adeguato nel rispondere ai bisogni lavorativi e sociali, per affiancarle negli specifici compiti educativi e per facilitare il ruolo dei genitori nel mondo del lavoro.
- iii. L’azione educativa svolta dovrà perseguire le seguenti ulteriori finalità:
 - a) porre al centro ogni bambino considerato come essere unico e irripetibile che giunge al nido con una storia personale e familiare seppur breve, ma distintiva nonché soggetto di diritti e di bisogni di ordine materiale, cognitivo, affettivo, relazionale e morale;
 - b) adottare scelte metodologiche e didattiche improntate sia alla sorveglianza/custodia sia all’ascolto, alla ricerca di strategie mirate, alla progettazione di spazi, tempi e attività sia strutturate che libere perché ciascun bambino attraverso il gioco, l’alimentazione, il sonno, l’esperienza diretta e la vita di relazione, possa:
 - imparare a star bene e a sentirsi sicuro nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato, maturando così gradualmente il senso della propria identità;
 - sviluppare la capacità di compiere progressivamente scelte maggiormente autonome e di esprimere il proprio pensiero acquisendo fiducia in sé e negli altri;
 - sviluppare le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e cognitive e cominciare ad imparare a riflettere sulle proprie esperienze e a rielaborarle per acquisire la competenza ad apprendere;
 - avvicinarsi ai pari e agli adulti (educatrici) scoprendo nell’interazione con l’altro il valore e la ricchezza della diversità, della condivisione e della negoziazione;
 - c) affiancare l’azione educativa dei genitori sostenendo il processo di crescita di ciascun bambino e promuovendo la sua formazione integrale come soggetto libero, responsabile e attivamente partecipe alla vita della comunità;
 - d) aprirsi al contesto locale promuovendo una progettualità che valorizzi le risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche, culturali e associative del territorio;
 - e) promuovere un confronto costante con le istituzioni educative, scolastiche e sociali del territorio;
 - f) supportare le famiglie nella condivisione del progetto educativo;
 - g) rappresentare per gli adulti un punto di riferimento per l’informazione, la formazione e il confronto in relazione a tutti gli aspetti legati alla crescita dei bambini.
- iv. Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. In tale ambito il servizio tutela e garantisce il diritto all’inserimento dei bambini diversamente abili anche in collaborazione con i servizi competenti delle ASL, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolge altresì un’azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Art. 5. Descrizione del servizio

- i. La gestione prevede la progettazione educativa, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, pedagogiche ed amministrative secondo le condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente capitolato.

- ii. La gestione prevede quindi l'implementazione del progetto pedagogico ed educativo di base presentato in sede di gara, il re-orientamento in itinere ed il suo sviluppo annuale, la cura dei rapporti con le famiglie utenti, con il Comune e con le ulteriori istituzioni educative territoriali, la gestione e l'organizzazione del personale e l'organizzazione interna.
- iii. La gestione prevede altresì la gestione dei servizi ancillari ed accessori, tra i quali:
 - il servizio di pulizia
 - il servizio di piccola lavanderia
 - organizzazione del servizio di ristorazione fornito dal Comune mediante apposito contratto d'appalto;
 - le ulteriori prestazioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 6. Identificazione della struttura

- i. I servizi dovranno essere erogati presso il nido comunale di Leivi sito in Piazza Papa Giovanni Paolo II, 2.
- ii. La struttura rispetta i requisiti strutturali richiesti dalla disciplina regionale di riferimento, ed è idonea ad accogliere sino ad un massimo di 20 bambini, incrementabili del 20% nel rispetto della disciplina regionale di riferimento.
- iii. La rappresentazione in piano degli spazi è desumibile dalla planimetria allegata (**allegato I**).
- iv. Il Comune concede in utilizzo gratuito all'affidatario i locali, gli arredi e le attrezzature attualmente disponibili presso la struttura, e l'appaltatore diviene custode degli stessi.
- v. L'aggiudicatario deve perseguire il risparmio energetico, e dovrà per il fine assicurare lo spegnimento degli impianti illuminati di tutti i locali, i vani e gli spazi comuni che, di volta in volta, non sono direttamente interessati al servizio con eccezione di quelli che eventualmente dovranno essere mantenuti in funzione per motivi tecnici e/o connessi alla sicurezza e alla vigilanza dei locali della struttura stessa, garantendo al contempo un oculato utilizzo dell'acqua e dell'impianto di riscaldamento.
- vi. Con riferimento ai locali messi a disposizione, nonché ai giochi, agli arredi, alle attrezzature, agli strumenti e alle pertinenze, il personale ausiliario garantisce l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia e di igiene giornaliera, periodica e straordinaria e di ogni altra operazione necessaria ad assicurare in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza, sia dal punto di vista igienico – sanitario, che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura.
- vii. Alla conclusione del contratto, l'appaltatore riconsegna gli stessi beni con redazione di un inventario finale redatto in accordo fra le parti.
- viii. I beni così inventariati devono essere uguali in numero, specie e qualità rispetto a quelli contenuti nell'inventario iniziale. Tali beni devono essere riconsegnati alla Stazione Appaltante in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.
- ix. Durante il periodo di utilizzo l'appaltatore risponde quindi direttamente per difettosità generatesi, nei beni concessi, per incuria nell'uso degli stessi.
- x. Qualora si rendano necessari la sostituzione di arredi e attrezzature non più idonee e funzionali e interventi sulla struttura, l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, al fine di attivare le procedure per la loro sostituzione. L'appaltatore deve parimenti segnalare tempestivamente al Comune eventuali esigenze manutentive straordinarie dei locali o degli impianti concessi.
- xi. Allo spirare del contratto verrà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, un sopralluogo all'esito del quale verrà redatto un "Verbale di Riconsegna", nel quale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione. Al "Verbale di Riconsegna" andrà allegato l'inventario dei beni consegnati, contenente l'elenco dei beni oggetto di restituzione. Nel caso in cui, all'esito

del sopralluogo, venissero constatati danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell'appaltatore ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero eventuali mancanze di quanto oggetto del/i verbali di consegna e suoi allegati, l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante.

- xii. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, oltre all'eventuale penale prevista per il caso di specie, anche mediante rivalsa sulla garanzia definitiva.
- xiii. Tutti i beni acquistati come miglioria per la più funzionale gestione della struttura, ovvero in sostituzione di beni forniti dal Comune e ritenuti obsoleti, ovvero ancora in ottemperanza a previsioni dell'offerta tecnica, rimarranno di proprietà del Comune, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, anche in deroga ad ogni contraria disposizione civilistica, e dovranno essere contemplati nell'inventario finale di cui sopra.

Art. 7. Popolazione servita

- i. Il servizio è rivolto a bambini da tre mesi a tre anni di età nel numero massimo di iscritti sopra riportato. L'ammissione al servizio avviene secondo l'ordine di posizione in graduatoria degli aventi diritto, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.
- ii. Spetta al Comune l'istruttoria delle domande per l'ammissione al servizio e la formazione della relativa graduatoria, predisposta con le modalità e i criteri stabiliti dallo stesso ed in base ai posti disponibili nella struttura distinti per fasce di età.
- iii. L'Appaltatore dovrà collaborare fattivamente con il Comune ai fini della diffusione di comunicazioni relative al servizio, nonché per la raccolta delle domande.
- iv. Ai soli fini della quantificazione dell'importo stimato dell'appalto e del fabbisogno di personale, e in sede di prima applicazione, si assume convenzionalmente un numero di bambini pari a 16 (i.e. due gruppi). Tale numero ha valore meramente indicativo e presuntivo e non costituisce, in alcun caso, obbligazione del Comune di garantire all'appaltatore un numero minimo di utenti, un numero minimo di ore di personale ordinate o un corrispettivo minimo. Nel caso in cui negli anni successivi il numero di bambini aumenti o diminuisca, il Comune si riserva di attivare un ulteriore gruppo avvalendosi dell'opzione all'uso prevista nel progetto di servizio, ovvero di attivare un gruppo in meno.
- v. L'appaltatore prende atto e accetta che il numero degli utenti effettivamente ammessi al servizio dipende esclusivamente dalle domande di iscrizione presentate dalle famiglie, dalle rinunce, dai ritiri, dalle dimissioni e dalle ammissioni disposte in corso d'anno, e che tali fattori sono estranei alla sfera di controllo del Comune. Il numero degli iscritti può pertanto risultare, all'avvio del servizio e in ciascun anno educativo, inferiore o superiore a 16, anche in misura rilevante, e in particolare può risultare inferiore al numero delle preiscrizioni raccolte (attualmente pari a 17).
- vi. Il servizio è organizzato in gruppi, ciascuno dei quali accoglie fino a 8 bambini in applicazione del rapporto convenzionale di cui all'art. 25, comma iv, fermo restando il rispetto degli standard regionali in relazione all'età degli iscritti.
- vii. In corrispondenza del numero dei bambini effettivamente iscritti il Comune determina e ordina, con le modalità di cui all'art. 26, il numero dei gruppi attivati e il monte ore di personale dovuto per ciascun profilo professionale. L'appaltatore è obbligato a mettere a disposizione del servizio il solo monte ore ordinato e ha diritto al corrispettivo unicamente in relazione ad esso.

Art. 8. Calendario del servizio ed orari

- i. Il servizio garantisce un'apertura di 11 mesi all'anno, di regola dal primo settembre al trentuno luglio dell'anno successivo.
- ii. I giorni di chiusura durante l'anno saranno, di norma, esclusivamente i giorni festivi infrasettimanali.

- iii. Il Nido attualmente osserverà i seguenti orari di apertura, secondo gli indirizzi dettati dal Regolamento comunale:
 - servizio ordinario dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30;
- iv. Nell'ambito delle opzioni all'uopo previste la stazione appaltante si riserva di ampliare o modificare gli orari di servizi, avuto particolare riguardo al servizio prolungamento dalle 16.30 alle 18.00.

Art. 9. Disposizioni generali

- i. Le funzioni, i servizi e le prestazioni tutte devono essere organizzate e rese in modo puntuale e diligente nel pieno rispetto di qualità complessiva e dei parametri specifici previsti dalla vigente normativa in materia, dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara.
- ii. Il servizio in oggetto è distinto in due macro-aree che racchiudono aspetti di carattere organizzativo (progetto organizzativo) e aspetti di carattere pedagogico ed educativo (progetto educativo).
- iii. Fermo quanto previsto dalla D.G.R. 222/2015, e fermi gli aspetti ivi previsti già compiutamente disciplinati dal Regolamento comunale, gli aspetti di ciascun Progetto sono definiti dagli obblighi di seguito riportati eventualmente integrati in sede di offerta tecnica da parte dell’appaltatore.

Art. 10. Progetto organizzativo

- i. L’appaltatore si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di seguito definiti e gli impegni assunti in sede di gara relativi al Progetto gestionale, assicurando la regolare attività del servizio.

10.1. Obblighi relativi al Progetto organizzativo

- i. L’appaltatore provvederà, fermo restando quanto previsto nei successivi articoli, al funzionamento del servizio, a propria cura e spese, secondo quanto di seguito dettagliato:
 - a) si impegna a garantire sin dal primo giorno di attivazione l’erogazione completa del servizio, senza interruzioni, così come richiesta in Capitolato Prestazionale ed integrata in sede di offerta.
 - b) Si impegna, facendosi carico dell’organizzazione, della direzione e del coordinamento del personale operante all’interno dei servizi, a curare in modo ottimale lo svolgimento dello stesso nei locali alle condizioni pattuite, adibendovi a tale scopo il personale ed i mezzi propri nel prosieguo indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del servizio richiesta.
 - c) Assume tutta la responsabilità e gli oneri inerenti all’erogazione delle prestazioni educative rivolte ai bambini, la gestione e conduzione del servizio, la pulizia giornaliera e periodica dei locali, degli arredi e di quant’altro presente nella struttura, ivi comprese le aree esterne e le aree verdi, l’organizzazione del servizio di scodellamento ed assistenza al pasto e di piccola lavanderia, da attuare con modalità operative e tempi tali da garantire il ricambio periodico di lenzuola, tovaglie, tovaglioli, ecc.
 - d) Si impegna a supportare il Comune nella pubblicizzazione del servizio, sia in forme tradizionali che mediante il web, ed a organizzare a proprie spese, di concerto con il Comune, almeno due “open-day” da effettuarsi alla presenza della coordinatrice e delle educatrici.
 - e) Si impegna ad adottare ed osservare tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione del servizio previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza.
 - f) È tenuto a segnalare al Comune, tempestivamente e per iscritto, l’esigenza di eventuali interventi di sua competenza.
 - g) Si obbliga ad osservare gli impegni relativi al Progetto organizzativo eventualmente assunti in sede di gara, che costituiscono parte integrante del contratto da esso sottoscritto.
 - h) Si impegna a mettere a disposizione materiale destinato alle attività educative (materiale didattico e cancelleria, ludico, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo, ecc.) conforme alle norme vigenti.

Art. 11. Obblighi relativi al Progetto educativo

- i. L’appaltatore provvede, tra l’altro, ad attuare il progetto educativo, anche sulla base di quanto proposto in sede di gara, nel rispetto degli standard minimi regionali e di quanto nel prosieguo

meglio dettagliato, e con il faro dei valori sanciti dalla Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ONU, 20 novembre 1989) in particolare riferendosi agli art. 2, 12, 14, 17, 28, 29 e 31. Il progetto educativo proposto in sede di gara, ed i successivi piani annuali delle attività educative, saranno concertati con il Comune e con gli organismi di partecipazione di cui al Regolamento comunale.

11.1. Ambientamento/Inserimento

- i. Il coordinatore e gli educatori, all'avvio dell'inserimento, devono svolgere un incontro collegiale con i familiari dei nuovi iscritti al servizio al fine di presentare il gruppo educativo e la struttura dove saranno svolte le attività, nonché consegnare e illustrare la programmazione delle attività e pianificare gli incontri individuali tra l'educatore di riferimento e ciascun familiare.
- ii. Nel colloquio conoscitivo individuale l'educatore referente deve raccogliere tutte quelle informazioni che consentono la conoscenza del percorso di crescita del bambino, della sua storia e della sua famiglia al fine di elaborare al meglio l'intervento educativo e condividere, con la famiglia del bambino, la calendarizzazione dell'inserimento. Quest'ultimo, di norma, ha generalmente una durata di due settimane, anche se i tempi possono essere modificati in base alla risposta di ogni singolo utente.
- iii. A riguardo si precisa che l'inserimento del bambino, tra l'altro, prevede:
 - a. la costanza del riferimento educativo e la presenza di una figura familiare di riferimento che affianchi il bambino nella fase iniziale per il tempo necessario all'inserimento graduale dello stesso;
 - b. la gradualità dei tempi di allontanamento dalla figura familiare e dei tempi di permanenza nella struttura, in modo da favorire il distacco da una parte e la conoscenza del nuovo contesto da parte del bambino dall'altra;
 - c. l'approntamento delle schede personali per ciascun bambino riportanti le informazioni raccolte nell'incontro preliminare, al fine di conservare una memoria storica del percorso di crescita di ogni bambino, da aggiornare durante il percorso formativo del bambino stesso con le modalità previste al successivo articolo 12 recante *"Monitoraggio del progetto educativo"*.

11.2. Gestione della giornata

- i. L'appaltatore deve definire ed organizzare le attività di "routine" (l'accoglienza ed il ricongiungimento con i genitori e momenti dedicati all'alimentazione, al riposo, all'igiene personale e allo sviluppo psicofisico) in modo da favorire una sequenza quotidiana regolare e così che tempi, ritmi e modalità tengano conto delle diverse età ed esigenze del bambino.
- ii. A riguardo si precisa che:
 - a. l'appaltatore si impegna a predisporre (e successivamente aggiornare), sulla base del progetto educativo, la programmazione delle attività giornaliere, avente orizzonte temporale almeno mensile. Tale programmazione deve essere trasmessa al Comune a semplice richiesta;
 - b. il predetto programma delle attività giornaliere deve tenere in debita considerazione le diverse fasce di età dei bambini e le loro specifiche esigenze;
 - c. in funzione dell'età del bambino devono essere offerte opportunità diversificate di gioco libero ed organizzato con un coinvolgimento sia a livello individuale che a livello di gruppo, organizzando a tal fine spazi e materiali specifici per le differenti proposte;
 - d. i bambini non devono essere mai lasciati fuori dal controllo del personale addetto.

11.3. Momenti del distacco e del ricongiungimento

- i. Gli educatori di riferimento accolgono e riconsegnano i bambini alle loro famiglie nel rispetto delle identità e delle differenze di cultura, di genere, di percorsi evolutivi, rassicurando e supportando il bambino e il suo familiare nella fase del distacco e del ricongiungimento.
- ii. A riguardo si precisa che l'appaltatore:

- a. deve individuare uno spazio accoglienza dove i bambini possono sostare con i familiari e gli educatori di riferimento;
- b. deve riportare su apposito registro le presenze ed il numero di pasti consumati dai bambini;
- c. deve verificare che la persona alla quale il bambino viene riconsegnato sia uno dei genitori o persona da lui formalmente delegata;
- d. la riconsegna dei bambini ai loro familiari avviene presso il predetto spazio accoglienza nel quale gli educatori dovranno informarli sull'andamento generale della giornata.

11.4. Momenti dedicati all'igiene personale

- i. Gli educatori, coadiuvati dal personale ausiliario, nei momenti dedicati all'igiene personale e all'espletamento delle funzioni fisiologiche, promuovono, in funzione dell'età, l'autonomia e la partecipazione dei bambini nello svolgimento delle operazioni di cura personale, favorendo la conoscenza del proprio corpo anche in funzione delle implicazioni sulla salute (es. "lavo i denti per evitare le carie").
- ii. Gli educatori verificano sulla scheda personale e con i familiari l'eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedano l'utilizzo di materiali igienici specifici (es. anallergici), assicurandosi in tal caso l'attenta esecuzione delle disposizioni specifiche, eventualmente in accordo con il pediatra.
- iii. Il materiale per l'igiene (es. creme, salviette), nonché i pannolini, sono forniti periodicamente dalle famiglie, con costi sostenuti direttamente da queste ultime.

11.5. Momenti dedicati al riposo

- i. Gli educatori accompagnano i bambini nei momenti dedicati al riposo adottando modalità (es. rituali quali la lettura di una favola o l'ascolto di musica) che favoriscano, in funzione dell'età, il rilassamento e quindi l'addormentamento dei bambini.
- ii. Gli educatori verificano sulla scheda personale e con i familiari la modalità di addormentamento utilizzata in casa e si attivano per riprodurla, per quanto possibile, anche al nido, al fine di minimizzare le differenze rispetto al contesto familiare. Per quanto possibile il momento del risveglio rispetta le esigenze del bambino evitando il risveglio forzato da parte dell'educatore.

11.6. Momenti dedicati allo sviluppo psicofisico

- i. L'appaltatore si impegna, tramite l'organizzazione dei bambini in piccoli gruppi, all'espletamento delle attività ludico-didattiche, necessarie allo sviluppo psicofisico del bambino (es. gioco libero, gioco simbolico), nonché alle attività rientranti nei Laboratori di cui al progetto presentato in sede di gara, in linea con gli impegni previsti al successivo articolo 14 e con la programmazione delle attività giornaliere di cui al precedente articolo 11.2 lett. a).

11.7. Momenti dedicati all'alimentazione

- i. L'appaltatore deve garantire che i momenti dedicati all'alimentazione, oltre a favorire la socializzazione e l'interazione tra i bambini e di quest'ultimi con gli adulti, abbiano anche una valenza educativa (es. approntamento della tavola, preparazione e conoscenza dei cibi, sviluppo del gusto).

Art. 12. Monitoraggio del progetto educativo da parte dell'appaltatore

- i. L'appaltatore è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del progetto educativo nel rispetto degli impegni assunti al fine di definire possibili azioni di miglioramento nell'esecuzione del servizio. A tal fine l'appaltatore è tenuto, tra l'altro, a svolgere almeno n. 1 incontro infrannuale collettivo, al quale devono partecipare gli operatori e il coordinatore per dare modo al gruppo educativo di discutere con il coordinatore di tutte le criticità inerenti al servizio (cd. spazio di confronto).

- ii. L'appaltatore è tenuto ad aggiornare costantemente durante il percorso formativo le schede personali di ciascun bambino approntate durante la fase di ambientamento. Tali schede hanno lo scopo di descrivere lo sviluppo psico-evolutivo di ciascun bambino nonché quanto di pertinente e funzionale ai fini di preconstituire un supporto documentale nella fase di inserimento nella scuola dell'infanzia secondo la logica della continuità educativa.
- iii. Pertanto, al fine di conservare una memoria storica del percorso di crescita di ogni bambino, tale scheda deve considerare almeno i seguenti aspetti:
 - modalità ed esiti dell'inserimento;
 - modalità di relazione con i genitori;
 - modalità di relazione con il personale educativo;
 - modalità di relazione con i coetanei;
 - tappe dello sviluppo evolutivo;
 - raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di stesura del progetto educativo;
 - obiettivi non raggiunti e le motivazioni che ne hanno impedito la realizzazione.
- iv. Ai fini del monitoraggio del servizio da parte della stazione appaltante, l'appaltatore dovrà opportunamente documentare il proprio operato con attenzione particolare a:
 - agevolare la comunicazione tra operatori;
 - razionalizzare l'organizzazione interna, attraverso la stesura di protocolli operativi;
 - mantenere memoria storica degli interventi effettuati a favore degli utenti e delle attività/progetti realizzati;
 - monitorare e verificare l'efficacia delle azioni intraprese;
 - tracciare le riunioni svolte;
- v. La documentazione è costituita da materiali scritti (strumenti di lavoro quotidiano degli operatori, report delle riunioni interne) e da altri supporti informatici e/o audiovisivi (riprese, DVD, foto...) a testimonianza del lavoro svolto, utili anche per momenti di rielaborazione e ripensamento delle scelte e delle situazioni vissute all'interno o all'esterno dai bambini e dalle loro famiglie.
- vi. Inoltre l'appaltatore dovrà dare opportuna evidenza anche alle famiglie del lavoro svolto, sia attraverso l'esposizione periodica di fotografie ed elaborati nelle aree di accoglienza, sia tramite la memorizzazione di immagini e video dei bambini su supporti informatici e/o audiovisivi da consegnare alle famiglie, almeno due volte l'anno.
- vii. L'appaltatore, a semplice richiesta, è tenuto a partecipare con un proprio referente alle convocazioni degli organismi di partecipazione previsti dal Regolamento comunale.

Art. 13. Partecipazione della famiglia

- i. L'appaltatore deve mettere in atto azioni volte a coinvolgere la famiglia nella realtà della struttura e ad incentivare l'instaurarsi di un rapporto di fiducia, di trasparenza e di cooperazione tra il personale e la famiglia (*cd. sostegno alla genitorialità*). A tal fine l'appaltatore deve organizzare:
 - a. Almeno una riunione per anno con i genitori nella quale devono essere presenti il coordinatore e gli educatori (***cd. riunione di sezione***), allo scopo di condividere metodi e criteri educativi adottati, nonché di verificare i risultati raggiunti;
 - b. Almeno 2 incontri individuali per ogni anno (***cd. colloqui individuali***) con i genitori nel quale deve essere presente l'educatore di riferimento ed eventualmente il coordinatore, allo scopo di condividere i risultati raggiunti, i comportamenti del bambino al nido e a casa, le eventuali problematiche e le conseguenti azioni da adottare. Detti incontri potranno essere calendarizzati in modo da consentire la loro esecuzione durante l'ordinario orario di lavoro.
- ii. L'appaltatore, inoltre, si impegna all'espletamento delle attività inerenti al sostegno alla genitorialità di cui al progetto eventualmente presentato in sede di gara, in linea con gli impegni previsti al successivo art. 14.
- iii. Le parti concerteranno in modo flessibile le ulteriori modalità di incontro con le famiglie, avuto riguardo anche alla collaborazione con gli organismi rappresentativi dei servizi.

Art. 14. Impegni relativi al progetto educativo passibili di valutazione tecnica

- i. L'appaltatore si obbliga ad osservare gli impegni relativi al Progetto educativo assunti in sede di gara, che costituiranno parte integrante del contratto che sarà sottoscritto con il Comune:
 - a. laboratori per obiettivi formativi. L'appaltatore si impegna a realizzare i laboratori in linea con quanto offerto in sede di gara;
 - b. interventi di integrazione dei bambini di etnie e culture diverse;
 - c. interventi di sostegno dei bambini con disabilità;
 - d. proposte educativo- didattiche e ludico-ricreative, tenendo in considerazione la continuità 0/6;
 - e. partecipazione della famiglia (Sostegno alla genitorialità). L'appaltatore al fine di sostenere i genitori nell'affrontare le problematiche neuropsicologiche in età evolutiva e di farli partecipare alla vita del nido, qualora offerto in sede di gara, si impegna a:
 - organizzare, al di fuori dell'orario di servizio, degli incontri su tematiche neuropsicologiche in età evolutiva (es. disturbi comportamentali, disturbi del sonno, dell'alimentazione), definite nel corso dell'anno dal gruppo educativo in accordo con le famiglie, tenuti da soggetti qualificati di comprovata esperienza sulla tematica trattata;
 - realizzare il Piano delle attività collettive, che preveda la partecipazione dei familiari dei bambini (es. laboratori didattici, feste e/o altre iniziative), in linea con quanto eventualmente offerto in sede di gara;
 - f. ulteriori azioni correlate al presente capitolato prestazionale, a miglioramento dei relativi standard.

Art. 15. Ulteriori obblighi relativi al servizio a carico dell'aggiudicatario

- i. L'appaltatore si obbliga ad assicurare l'adempimento dei seguenti ulteriori impegni:
 - a. **Monitoraggio del servizio**
 - a.1. Organizzare incontri ai quali devono partecipare gli educatori e/o il coordinatore per dare modo all'appaltatore di discutere di eventuali criticità inerenti al servizio, come meglio indicato al precedente art. 12;
 - a.2. al termine di ogni anno, e comunque entro il 30 agosto, presentare al Comune una relazione di verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, la quale dovrà altresì evidenziare l'andamento del servizio sotto il profilo economico (i.e. descrizione delle principali spese sostenute);
 - a.3. documentare e conservare con archivio cartaceo, fotografico e/o video la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi all'interno del nido;
 - a.4. tenere apposito registro su cui indicare il nominativo dei bambini iscritti al servizio, le relative presenze giornaliere e le motivazioni delle assenze; tale registro deve essere collocato all'ingresso;
 - a.5. tenere apposito registro riportante il numero dei pasti consumati e la data di fruizione;
 - a.6. tenere apposito registro nominativo degli operatori impiegati nel servizio su cui indicare giornalmente le relative presenze/assenze, nonché le variazioni intervenute nell'organico per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione; tale registro deve essere collocato all'ingresso;
 - a.7. supportare il Comune in tutti gli adempimenti richiesti da enti terzi in ordine a dati, notizie ed informazioni inerenti alla gestione del servizio.
 - b. **Continuità educativa**
 - b.1. Collaborare nell'organizzazione di ogni forma di continuità tra nido e scuola dell'infanzia (progetti continuità, open day condivisi, progetti ed attività didattiche condivise);
 - b.2. garantire il raccordo con la scuola dell'infanzia attraverso lo scambio di informazioni relative ai progetti educativi ed alla scuola nel suo complesso, nonché la trasmissione dei documenti sulla crescita di ciascun bambino;

- b.3. garantire la stabilità del personale educativo, la presenza dell'educatore di riferimento, il rispetto dei parametri relativi al numero di personale che sarà impiegato nel servizio, dell'elenco nominativo del personale medesimo e di quello che sarà impiegato per le sostituzioni, nonché il rispetto del programma di turnazione (nominativo). Si ribadisce, quindi, che la stabilità del personale educativo deve essere garantita limitando al massimo gli avvicendamenti tra gli educatori individuati negli elenchi consegnati (cfr. Capo 8);
- b.4. garantire l'assenza di interruzioni del servizio, salvo casi di forza maggiore. La legge n. 146/1990 e s.m.i. all'art. 1, comma 2, lett. d), comprende il servizio dei nidi d'infanzia tra quelli considerati servizi pubblici essenziali, pertanto l'appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dalla norma stessa.

Art. 16. Servizio ristorazione

- i. Gli operatori, accompagnano i bambini nel momento dedicato all'alimentazione favorendo, in funzione dell'età, lo sviluppo della loro autonomia nell'assumere il cibo.
- ii. Gli educatori verificano sulla scheda personale e con i familiari l'eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedano l'adozione di diete speciali, assicurandosi in tal caso l'attenta esecuzione delle disposizioni specifiche, eventualmente in accordo con il pediatra.
- iii. Resta fermo quanto previsto dall'art. 11.7 in relazione all'importanza della componente educativa nel momento pasto.

Art. 17. Servizio di piccola lavanderia

- i. L'appaltatore dovrà provvedere al ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) della biancheria piana (lenzuolini, bavaglini, ecc) utilizzata presso il nido. L'appaltatore non potrà fare alcuna eccezione circa lo stato di sporco della biancheria da lavare.
- ii. Il processo di lavaggio deve garantire l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia. I capi di biancheria per i quali non è stato possibile raggiungere tali risultati dovranno essere eliminati e sostituiti a cura dell'appaltatore con capi del tutto simili e conformi all'uso presso la struttura.
- iii. Resta fermo quanto previsto dagli Indirizzi regionali sugli aspetti igienico-sanitari nei servizi prima infanzia - decreto 3085/2025.

Art. 18. Pulizia, disinfezione, sanificazione e fornitura di prodotti per l’igiene

- i. Il servizio riguarda il complesso degli interventi occorrenti per la pulizia, la disinfezione, la sanificazione, ordinaria e straordinaria, di tutti i locali della struttura adibita al servizio e delle aree che risultino essere, comunque, di sua pertinenza, nonché degli arredi e delle attrezzature.
- ii. Nelle malattie sostenute da microrganismi che nell’ambiente esterno vanno incontro ad una rapida inattivazione (quasi tutte le malattie esantematiche dell’infanzia, es. morbillo, varicella ecc.) la disinfezione non è necessaria e può essere sostituita con una buona aerazione dell’ambiente e dalle normali procedure di pulizia periodica degli ambienti e delle suppellettili.
- iii. L’appaltatore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla costante esecuzione di controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica ammessi dalla legge in ogni fase del processo di erogazione dei servizi affidati.
- iv. I prodotti, il materiale e le attrezzature di sanificazione e pulizia devono essere forniti dall’appaltatore conservati in apposito locale o in armadi chiusi. Separare il materiale e i prodotti destinati alla pulizia degli ambienti (pavimenti ecc.) da quelli per la pulizia dei giocattoli, delle suppellettili. In aggiunta, una particolare attenzione deve essere applicata nel tener separato il materiale per la sanificazione dei WC da quello utilizzato per tutti gli altri locali ed arredi.
- v. Ai fini dell’esecuzione del servizio, il contraente deve provvedere a fornire tutte le attrezzature e i materiali (detersivi, disinfettanti, prodotti carta tessuto ecc.) necessari per la perfetta esecuzione del servizio nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con DM Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2021 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.
- vi. L’appaltatore dovrà mantenere ed aggiornare, un protocollo per la pulizia e la sanificazione di ogni locale (bagni, refettorio, spazi gioco interni ed esterni), arredi, attrezzature e giocattoli, che preveda frequenza modalità e tipi di prodotti utilizzati per ogni locale, con standard non inferiori a quelli previsti dagli “Indirizzi regionali sugli di aspetti igienico-sanitari nei servizi prima infanzia di cui al decreto 3085/2025.
- vii. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità e secondo i criteri previsti dal vigente regolamento comunale.

Art. 19. Disinfestazione, derattizzazione e prevenzione legionellosi

- i. Il servizio consiste nell’esecuzione di tutte le attività di ispezione, controllo e monitoraggio e interventi di bonifica necessari a controllare e ridurre la presenza di ratti e insetti, che possano pregiudicare l’agibilità e il decoro dei luoghi di lavoro, dei locali tecnici, delle attrezzature impiantistiche (canali, tubazioni, ecc.), delle aree esterne, dei giardini e degli ambienti accessori.
- ii. Sono a carico dell’aggiudicatario, mediante ricorso a società autorizzate, le seguenti attività:
 - 1) derattizzazione;
 - 2) disinfestazione da blatte;
 - 3) disinfestazione da mosche e altri insetti alati.
- iii. L’aggiudicatario dovrà altresì mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire fenomeni di legionellosi, in conformità con quanto previsto dalle “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” approvato in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015.

Art. 20. Manutenzioni

- i. L’appaltatore provvede a propria cura e spese, per tutta la durata del Contratto, all’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, degli spazi esterni alla struttura, degli arredi e

delle attrezzature nel prosieguo descritte e necessarie a rendere utilizzabile la Struttura e le sue pertinenze in relazione all'uso convenuto.

- ii. Il Comune si fa carico delle manutenzioni straordinarie dei locali, degli spazi esterni alla struttura, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature.
- iii. Per manutenzione ordinaria s'intende quella tipologia d'interventi manutentivi durante il ciclo di vita, atti a:
 - mantenere l'integrità originaria del bene;
 - mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni;
 - contenere il normale degrado d'uso;
 - garantire la vita utile del bene;
 - far fronte ad eventi accidentali.
- iv. Generalmente gli interventi sono richiesti a seguito di:
 - rilevazione di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva)
 - attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, ciclica, predittiva secondo condizione)
 - esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza (interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportano incremento del valore patrimoniale del bene).
- v. I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, ecc.) del bene stesso e non ne modificano la struttura essenziale e la loro destinazione d'uso.
- vi. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria nell'ambito di interventi edilizi per manutenzione ordinaria s'intendono ai sensi del DPR 380/2001 gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- vii. A titolo orientativo nel rapporto contrattuale si farà riferimento a quanto previsto dalla norma standard UNI 11063:2017 recante "Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria".
 - Nella attività manutenzione ordinaria rientrano tutte quelle attività necessarie per mantenere in stato di efficienza, funzionamento e decoro la struttura nella condizione in cui stata consegnata, ovvero a titolo meramente esemplificativo:
 - pulizia filtri impianto di raffrescamento effettuate annualmente da impresa abilitata e con verbale da conservare agli atti di avvenuta prestazione a carico dell'appaltatore;
 - manutenzione e verifica periodica di tutti i dispositivi prevenzione antincendio (centralina rilevazione fumi, rivelatori, pannelli, badene ecc...) e di sicurezza, compresa la fornitura i estintori a carico appaltatore;
 - riparazione degli arredi e delle attrezzature presenti nella struttura a carico appaltatore;
 - tutte le modifiche ordinarie prescritte dalla competente ASL a seguito dei sopralluoghi, nei limiti delle competenze delineate dal presente articolo a carico appaltatore;
- viii. Sono a carico del Comune le seguenti attività di manutenzione straordinaria:
 - oneri derivanti dalle prestazioni relative alla verifica degli impianti tecnologici da parte di Enti in particolare la verifica periodica dell'impianto messa a terra, impianti termici e di climatizzazione;
 - gestione e manutenzione aree verdi;
 - interventi di derattizzazione;
 - pulizia scarichi impianto idrico;
 - disostruzione tubazioni di scarico;
 - pulizia da depositi calcarei a carico;
 - verifica serramenti;
 - sostituzione lampade e corpi illuminanti;
 - manutenzione e verifica illuminazione di emergenza;
 - pulizia canali di gronda e pluviali;
 - avviamento e arresto impianto radiante.

- ix. L'appaltatore deve garantire il mantenimento costante delle temperature di legge in relazione all'intera Struttura, salve le deroghe previste, in conformità a quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013, n. 74 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
- x. Tutti gli interventi di manutenzione devono essere svolti previo opportuno coordinamento con l'Ufficio Tecnico del Comune.
- xi. Le eventuali migliorie che l'aggiudicatario volesse, a sua discrezione, apportare alla struttura o alle attrezzature potranno essere effettuate solo ed esclusivamente a suo intero carico e previa autorizzazione da parte del Comune. Per tali interventi nessun onere potrà essere chiesto al Comune ed al termine del contratto essi resteranno di proprietà di quest'ultimo.
- xii. Nell'utilizzo degli impianti l'appaltatore s'impegna a perseguire il risparmio energetico, e si obbliga ad attenersi alle indicazioni ed ai comportamenti dettagliati e descritti nella Guida "Risparmio ed efficienza energetica in ufficio - Guida operativa per i dipendenti", predisposta dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA garantendone la massima diffusione al personale operativo, nonché facendosi parte attiva per una adeguata e giusta sensibilizzazione. In caso di mancata ottemperanza alla presente disposizione, rilevabile dal Comune dall'analisi dei consumi energetici, sarà applicata la penale all'uopo prevista.

Art. 21. Oneri a carico del Comune e sue prerogative

- i. Il Comune si impegna a:
 - a) mettere a disposizione locali idonei per il servizio, nello stato in cui si trovano al momento della consegna e verificabile in sede di eventuale sopralluogo;
 - b) mettere a disposizione attrezzature, macchine e impianti idonei all'erogazione del servizio in oggetto nello stato e quantità in cui si trovano all'atto della consegna e verificabile in sede di sopralluogo;
 - c) fornire franco porta i pasti;
 - d) garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dell'immobile e dei beni mobili di proprietà comunale per danni non dovuti a incuria dell'appaltatore;
 - e) sostenere le spese relative a imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile;
 - f) effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria (azioni indicate nell'art 20, punto ix) e straordinaria degli impianti e la manutenzione straordinaria dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature e degli spazi esterni;
 - g) provvedere al pagamento dei consumi idrici, elettrici, del gas metano e telefonici;
 - h) nominare il direttore dell'esecuzione del contratto;
 - i) raccogliere le iscrizioni, nonché le eventuali variazioni di frequenza, e gestire la graduatoria, con la collaborazione dell'appaltatore;
 - j) determinare e riscuotere le rette degli utenti;
 - k) riscuotere eventuali contributi regionali o nazionali legati al servizio;
 - l) consegnare all'affidatario ogni documento o informazione utile ai fini della gestione del servizio;
 - m) liquidare all'appaltatore ogni corrispettivo posto a proprio carico dai documenti di gara.
- ii. Costituiscono prerogativa esclusiva del Comune, non soggetta ad assenso dell'appaltatore: a) l'ammissione dei bambini al servizio, la formazione della graduatoria e la conseguente determinazione del numero degli iscritti; b) la determinazione del numero dei gruppi attivati; c) la determinazione del monte ore annuo per ciascun profilo professionale e la sua ripartizione tra i profili; d) la determinazione del calendario e degli orari di apertura, nei limiti di cui all'art. 8. L'esercizio di tali prerogative non attribuisce all'appaltatore alcuna pretesa economica ulteriore rispetto al canone dovuto, ed eventualmente rideterminato secondo i criteri di cui all'art. 38.

Art. 22. Disposizioni generali

- i. I requisiti di funzionamento minimi sono stabiliti dalla D.G.R. n. 222 del 06/03/2015 recante “Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia”. L'appaltatore è tenuto a contribuire al rispetto dei citati standard, con riferimento esclusivo a quelli di tipo “organizzativo- gestionale”, permanendo quelli di tipo “strutturale” in capo al Comune.
- ii. L'appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente al Comune qualsivoglia fatto od evento idoneo ad incidere sul rispetto di detti standard.

Art. 23. Requisiti organizzativo- gestionali minimi

23.1. Organizzazione degli spazi

- i. L'appaltatore dovrà garantire l'organizzazione degli spazi, con suddivisione in moduli funzionali che consentano l'organizzazione delle diverse attività educative anche in base all'età dei bambini.
- ii. L'attuale organizzazione degli ambienti, anche per come desumibile dalla planimetria allegata, potrà essere modificata e riprogettata secondo gli orientamenti della progettazione educativa che l'aggiudicatario intende promuovere in accordo con l'Amministrazione.
- iii. L'appaltatore dovrà aprire i propri spazi interni ed esterni al libero utilizzo per le attività educative, promuovendo la condivisione degli stessi con la scuola dell'infanzia per progettualità specifiche, nell'ottica di rafforzare la continuità educativa tra i diversi servizi educativi e scolastici.

23.2. Piano di gestione dei servizi generali

- i. L'appaltatore dovrà elaborare un piano gestionale, con specifica indicazione delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e di distribuzione dei pasti, secondo gli standard gestionali previsti dal presente Capitolato Prestazionale.

Art. 24. Ulteriori prescrizioni organizzative

24.1. Carta dei servizi

- i. L'appaltatore è tenuto, entro 60 giorni dall'avvio del servizio, a trasmettere al Comune una proposta di Carta dei Servizi, rispettosa dei principi generali espressi nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994.

24.2. Linee guida sugli aspetti igienico sanitari

- i. L'appaltatore è tenuto alla puntuale applicazione di quanto previsto dagli “Indirizzi regionali sugli aspetti igienico-sanitari nei servizi prima infanzia” di cui al decreto 3085/2025, che etero- integra il presente capitolato su tutti i punti ivi trattati, ed ha carattere di prevalenza rispetto a quest'ultimo in caso di eventuali difformi previsioni. Si rinvia altresì al vigente Regolamento comunale.

24.3. Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza

- i. L'appaltatore adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione da parte delle famiglie. La rilevazione deve essere effettuata annualmente rispetto alla qualità dei servizi e delle prestazioni usufruite. Deve essere inoltre rilevato il grado di soddisfazione del personale, anche con riguardo al benessere lavorativo. L'appaltatore garantisce:
 - l'analisi dei dati rilevati dalle valutazioni del grado di soddisfazione per il miglioramento della qualità dei servizi e la presa in considerazione delle criticità emerse;

- la diffusione dei risultati delle indagini e delle misure di miglioramento (tramite occasioni pubbliche, la distribuzione di materiale informativo, la pubblicazione sul sito web aziendale o con altre modalità);
 - il raffronto tra la qualità percepita e l'autovalutazione che l'appaltatore è chiamato ad effettuare.
- ii. L'appaltatore trasmette gli esiti al Comune entro trenta giorni dall'avvenuta elaborazione dei dati.

24.4. Service level agreement e key performance indicator (SLA e KPI)

- i. Oltre agli standard previsti dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a rispettare i livelli di servizio contenuti nel decreto direttoriale n. 7986 del 2 dicembre 2024, ai fini del conseguimento della valutazione di eccellenza per almeno l'80% dei parametri ivi previsti, e di una valutazione almeno buona per i residuali parametri.
- ii. Al fine di migliorare il sistema di controlli e aumentare la qualità delle prestazioni, le parti si impegnano a studiare congiuntamente, a strutturare, e ad implementare un piano di monitoraggio del servizio fondato su un sistema di SLA (*Service Level Agreement*) e KPI (*Key Performance Indicator*), sviluppato con un approccio sistemico basato sui processi e sui risultati.
- iii. Il sistema di monitoraggio dovrà essere basato sull'individuazione dei principali SLA ricavabili dalle prescrizioni del presente capitolato, dall'offerta tecnica e dal prefato decreto, e dei correlati KPI, indicatori quantitativi grazie ai quali sarà possibile misurare i risultati raggiunti e valutare i divari, così da poter successivamente intraprendere eventuali azioni di miglioramento.
- iv. Il periodo di rilevazione per la determinazione degli indicatori finali coincide di norma con l'anno educativo.
- v. In sede di offerta Tecnica l'offerente potrà proporre una prima proposta di indicatori e di correlativi parametri da rispettare, e potrà proporre strumenti (anche informatici) per la migliore gestione dei monitoraggi.
- vi. In ogni caso gli indicatori ed i relativi parametri costituiranno standard contrattuale, dalla cui violazione, ferma l'applicazione delle penali per i singoli eventi, discenderà la possibilità di risolvere di diritto il contratto per inadempimento.
- vii. Deroche all'implementazione di detto servizio ovvero eventuali tolleranze potranno essere previste solo sulla base di discrezionale scelta del Comune.

24.5. Progetto continuità

- i. L'appaltatore garantisce l'accompagnamento di bambine e bambini e famiglie al passaggio alla scuola dell'infanzia, e per il fine attua e/o partecipa ad iniziative/scambi pedagogici con altri servizi della rete locale al fine di consolidare il Sistema Educativo Integrato di cui alla disciplina regionale di riferimento.

24.6. Prevenzione e gestione dei disservizi

- i. L'appaltatore garantisce la raccolta e la tracciabilità dei disservizi rilevati e la predisposizione delle relative azioni di miglioramento, nonché la loro diffusione, se di interesse collettivo.

Art. 25. Standard minimo di personale e declaratoria dei profili professionali

- i. Il Nido dovrà prevedere un organico di operatori con adeguato titolo di studio e qualifica professionale.
- ii. Il Rapporto numerico tra personale educativo e bambini sarà individuato nel rispetto dei parametri previsti dalla DGR 222/2015, anche in considerazione dell'età degli utenti iscritti.
- iii. L'appaltatore dovrà organizzare il personale in modo da osservare al meglio i rapporti suindicati, anche alla luce delle effettive presenze o comunque degli effettivi orari di ingresso ed uscita degli utenti, e dovrà segnalare tempestivamente al Comune eventuali necessità di integrazione o riduzione del monte ore complessivo.
- iv. Fermo restando il rispetto dei parametri previsti dalla DGR 222/2015 e l'obbligo dell'appaltatore di modulare la presenza del personale in funzione dell'età degli iscritti e delle presenze effettive, ai soli fini della determinazione del monte ore ordinato e della quantificazione economica delle relative variazioni le parti assumono convenzionalmente: a) il rapporto di 1 educatore ogni 8 bambini, quale verosimile rapporto medio tra le diverse fasce d'età previste dalla disciplina regionali, non programmabili o prevedibili ex ante; b) il valore di n. 2.088 ore di personale educativo per anno educativo per ciascun gruppo attivato. Ove l'applicazione degli standard regionali, in relazione all'età dei bambini effettivamente iscritti e alla loro distribuzione tra le fasce di età, comporti un monte ore maggiore o minore rispetto a quello risultante dal rapporto convenzionale suindicato, il Comune ordina il monte ore occorrente per il rispetto dello standard, valorizzato in aumento o in diminuzione con i criteri di cui al presente articolo e all'art. 38.

25.1. Il coordinatore del servizio

- i. Il Coordinatore pedagogico- educativo del servizio deve essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella DGR 222/2015.
- ii. Il Coordinatore è responsabile del progetto gestionale ed educativo, gestisce i rapporti nel gruppo di lavoro, organizza la formazione del personale e provvede a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio, con particolare attenzione alla cura delle relazioni con le famiglie. Il Coordinatore pianifica l'attività del gruppo educativo e di tutto il personale coinvolto nell'erogazione del servizio verificandone la qualità, confrontandosi a riguardo con tutti gli attori coinvolti, garantendo il raccordo con i servizi della prima infanzia comunale e con gli altri servizi educativi del territorio, con i servizi sociali e sanitari. Il Coordinatore garantisce la massima trasparenza nella gestione dei servizi prevedendo forme di partecipazione delle famiglie alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione. Il coordinatore assicura la continuità nella programmazione educativa, la qualità degli interventi e il raccordo con il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario nell'ambito del Sistema Educativo Integrato previsto dalla DGR 222/2015.
- iii. Nel particolare il coordinatore deve avere le seguenti attitudini specifiche:
 - capacità di riconoscere il sistema dei servizi e lavorare in rete (conoscenza delle politiche sociali per la famiglia, conoscere la normativa di riferimento per lo specifico servizio);
 - capacità di lavorare in equipe;
 - conoscenza di metodologia e organizzazione del lavoro;
 - conoscenza e capacità di utilizzo di strumenti di documentazione e rendicontazione delle attività del servizio;
 - capacità di programmazione degli interventi relativamente ai bambini e alle famiglie, promuovendo anche iniziative di confronto e supporto pedagogico alle famiglie stesse;
 - capacità di predisporre progetti educativi individualizzati anche in rapporto alle famiglie;
 - capacità di definire il piano annuale degli interventi di formazione/aggiornamento del personale;

- avere conoscenza e supportare le istituzioni all'ottemperanza al debito informativo verso la Regione;
 - curare la documentazione organizzativa.
- iv. Rientrano altresì tra le funzioni del coordinatore:
- coordinare il gruppo di lavoro, concordando le linee di intervento, la distribuzione dell'orario di lavoro e le sostituzioni del personale;
 - concordare i progetti di formazione e aggiornamento del personale attraverso un piano condivisione;
 - concordare il piano degli inserimenti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
 - collaborare nell'organizzazione e strutturazione degli spazi del nido;
 - concordare, in caso di assegnazione di bambini con particolari difficoltà psico fisiche, le opportune modalità di intervento;
 - assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa e didattica;
 - garantire nel limite del possibile la continuità educativa del nido, promuovendo le competenze del personale educativo e pianificando momenti di verifica e valutazione;
 - segnalare immediatamente problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura e/o evidenziate dall'utenza.
 - trasmettere i prospetti mensili di frequenza dei bambini all'ufficio preposto del Comune;
 - garantire un costante monitoraggio del servizio con le relazioni periodiche e alle riunioni di Equipe tecnica con il Comune;
 - essere presente agli incontri con le famiglie;
 - curare le comunicazioni istituzionali con le famiglie;
 - presentare proposte di approfondimenti/notizie relative al servizio da pubblicizzare sui Social Comunali (Facebook, sito, newsletters);
 - elaborare, in condivisione con i servizi socio-sanitari territoriali competenti, il progetto educativo individuale (PEI) per disabili.
- v. Il coordinatore sarà altresì l'interlocutore del Comune per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di appalto e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi.
- vi. il coordinatore del servizio dovrà essere reperibile, anche telefonicamente, negli orari di apertura del servizio, quale riferimento per gli operatori interessati, nonché le famiglie degli utenti.

25.2. Gli educatori

- i. Gli educatori dovranno essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella DGR 222/2015.
- ii. il compito degli educatori consiste nel provvedere con la massima diligenza e cura all'attività socio-pedagogica e ludico ricreativa, alla vigilanza, all'assistenza, all'alimentazione, alla perfetta igiene dei bambini, e quanto altro si rendesse necessario per il perfetto funzionamento del Nido, secondo le indicazioni date dal coordinatore. Inoltre, gli operatori si relazionano tra loro nell'ambito del gruppo educativo e sono in costante rapporto con le famiglie allo scopo di agevolare l'evoluzione affettiva e lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini
- iii. Nel particolare gli operatori socio educativi dovranno avere le seguenti attitudini specifiche:
 - curare ed accompagnare la crescita dei bambini;
 - saper gestire l'inserimento al nido dei bambini con conoscenza delle loro diverse specificità (disabile, straniero ecc.);
 - saper gestire la quotidianità al nido: attenzioni educative, attività e proposte di gioco per accompagnare i bambini nel loro percorso di sviluppo;
 - sviluppare le competenze di osservazione, progettazione e documentazione del lavoro svolto nell'ambito del nido;
 - saper prevenire gli infortuni;

- saper relazionarsi con la famiglia del bambino;
 - saper gestire il rapporto con la famiglia: informare, comunicare e creare un rapporto di fiducia con le figure genitoriali;
 - saper gestire un colloquio in campo educativo.
- iv. Le funzioni attribuite al personale educativo sono quelle previste dal ruolo ed in particolare:
- attività educative socio-pedagogiche ed assistenziali rivolte ai bambini;
 - responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
 - definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il Coordinatore Pedagogico;
 - coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
 - partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
 - partecipazione ai colloqui con le famiglie.

25.3. Il personale ausiliario

- i. il personale ausiliario deve provvedere con massima cura alla pulizia degli ambienti, alla custodia dei locali e del guardaroba, alla lavanderia; inoltre deve collaborare con gli educatori in particolari momenti o situazioni della giornata in cui si ravvisa la necessità di un ulteriore supporto, coadiuvando comunque gli educatori nella sorveglianza dei bambini, nonché fornire assistenza nelle attività di somministrazione dei pasti.
- ii. Il collaboratore ai servizi per l'infanzia svolge un ruolo operativo. Le sue mansioni prevedono, tra l'altro, l'assistenza al personale educativo, sorveglianza negli spazi interni ed esterni alla struttura, vigilanza dei bambini in tutti i momenti della giornata, operazioni di piccola manutenzione e di pulizia degli ambienti, l'assistenza alla somministrazione dei pasti. Le mansioni svolte dal collaboratore assumono un aspetto fondamentale per il funzionamento della struttura e contemporaneamente sviluppano aspetti relazionali con i bambini che acquisiscono una forte valenza educativa.

Art. 26. Fabbisogno stimato

- i. Per la gestione ottimale del nido è richiesto all'appaltatore di mettere a disposizione del servizio le seguenti figure professionali, per il seguente monte ore stimato e non vincolante (comprensivo delle ore non frontali e delle pulizie straordinarie), riferito convenzionalmente a n. 16 bambini iscritti e a n. 2 gruppi attivati, fatte salve eventuali migliorie proposte in sede di offerta tecnica:

figura professionale	Monte ore stimato
Coordinatore	120 ore per anno educativo
Educatori	4.454,40 ore per anno educativo
Ausiliari e collaboratori servizi all'infanzia	1.160,00 ore per anno educativo

- ii. Per le opzioni di attivazione di un nuovo gruppo/sezione e per il prolungamento orario, è eventualmente richiesto all'appaltatore di mettere a disposizione del servizio le seguenti figure professionali, per il seguente monte ore minimo:

figura professionale	Monte ore stimato
Educatori (nuovo gruppo)	2088,00 ore per anno educativo
Educatori (prolungamento)	696,00 ore per anno educativo

- iii. Non saranno remunerate ore eccedenti quelle previste, salva formale preventiva approvazione da parte del Comune sulla base di motivata richiesta dell'appaltatore.
- iv. In sede di prima applicazione, e successivamente all'inizio di ogni anno educativo, e comunque ad ogni variazione della graduatoria, il Comune comunica all'appaltatore il numero di iscritti, in base all'età, al fine della corretta pianificazione delle attività e quantificazione dell'effettivo fabbisogno.

- v. Le tabelle di cui ai commi i e ii hanno valore meramente stimativo e non vincolante e non attribuiscono all'appaltatore alcun diritto a un monte ore minimo. Esse sono riferite al numero convenzionale di bambini e di gruppi indicato all'art. 7 e sono rideterminate, in aumento o in diminuzione, in funzione del numero dei gruppi effettivamente attivati, nella misura di n. 2.088,00 ore di personale educativo per anno educativo per ciascun gruppo, oltre alla eventuale quota parte proporzionale delle ore delle altre figure professionali.
- vi. Di norma, almeno 20 giorni prima dell'avvio del servizio e, successivamente, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Comune comunica all'appaltatore, il numero dei bambini iscritti, da cui dedurre il monte ore annuo per ciascun profilo professionale con riferimento all'anno educativo successivo.
- vii. In difetto di ordine di servizio il monte ore ordinato si intende pari a quello dell'anno educativo precedente.

Art. 27. Obblighi comunicativi dell'appaltatore in relazione al personale impiegato

- i. L'appaltatore, a partire dall'attivazione del servizio, deve impiegare il personale nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia e dal presente Capitolato Prestazionale, così come eventualmente integrato nell'offerta presentata in fase di gara.
- ii. A riguardo l'appaltatore predispone e trasmette al Comune, prima dell'attivazione del servizio, in coerenza con il progetto educativo, l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel servizio riportante l'indicazione del livello della qualifica e delle ore mensili, allegando i curriculum dei suddetti operatori ed il contratto di lavoro;
- iii. Entro due mesi dall'attivazione del servizio è facoltà dell'appaltatore sostituire il personale impiegato, nel rispetto degli impegni contrattuali, al solo fine di migliorare la qualità del servizio, previa autorizzazione del Comune. Decorsi due mesi dall'attivazione si applica quanto previsto dal successivo art. 28 recante "*Variazioni e reintegri del personale*".
- iv. Entro un mese dall'inizio di ciascun anno solare l'appaltatore predispone e trasmette al Comune, in coerenza con il progetto educativo, il programma di distribuzione oraria del personale (nominativo) relativo all'anno in corso, con descrizione delle relative attività evidenziando le compresenze previste, nonché la pianificazione delle attività non fronte utenza. Si precisa, altresì, che l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni del suddetto programma.

Art. 28. Variazioni e reintegri del personale

- i. Il personale impiegato nel servizio deve rimanere in numero costante per tutta la durata contrattuale, fatti salvi i potenziamenti disposti dal Comune.
- ii. Si precisa che dopo due mesi dall'attivazione del servizio e quindi dalla consegna dell'elenco di cui al precedente articolo 27, non saranno consentiti avvicendamenti tra gli operatori in servizio, che dovranno assicurare una presenza costante ed una continuità didattico-educativa per tutta la durata contrattuale, o perlomeno per ciascun anno educativo, salvo i casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati.
- iii. L'appaltatore si impegna, inoltre, ad una immediata sostituzione (e comunque, in caso di eventi improvvisi, tempestiva, non oltre un'ora) degli operatori assenti (malattia, maternità, ferie, o quant'altro contrattualmente previsto) con altri operatori aventi i medesimi requisiti in modo da garantire il regolare espletamento del servizio ed il mantenimento degli standard.
- iv. È facoltà del Comune di chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che durante lo svolgimento del servizio stesso siano stati causa di accertati gravi motivi di lagnanza o abbiano tenuto un accertato comportamento gravemente lesivo dell'ambiente di lavoro e della particolare tipologia dell'utenza. In caso di positivo accertamento, l'appaltatore deve provvedere all'allontanamento dell'operatore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.

Art. 29. Formazione del personale

- i. L'appaltatore è tenuto a predisporre, per ogni anno educativo, un piano annuale della formazione.
- ii. Il personale educativo, oltre a un'adeguata formazione di base, deve poter fruire nell'ambito di detto piano, almeno di **venti ore annue di formazione su specifiche tematiche pedagogiche**, in stretto raccordo con la Regione Liguria, il coordinamento pedagogico distrettuale, l'Università, e altri centri particolarmente qualificati in campo nazionale, nonché di una formazione su ambiti specifici che consenta un intervento coerente in particolare nei casi di bambini disabili o in situazione di difficoltà. Detta prescrizione vale anche per il coordinatore pedagogico di servizio il quale, se impiegato in via promiscua, potrà comprovare anche la formazione effettuata a valere su altri servizi.
- iii. Resta inteso che l'appaltatore dovrà garantire la formazione del personale relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.lgs.81/2008 con particolare riferimento ai rischi relativi all'attività lavorativa, primo soccorso e primo intervento, emergenze antincendio, da erogarsi in misura additiva rispetto al monte ore suindicato.
- iv. Inoltre, dovrà garantire la formazione in materia di Sicurezza Igienica HACCP (Regolamento CEE/UE n.852/2004) per il personale coinvolto nella somministrazione pasti, con particolare riferimento a: Igiene alimentare legata alla manipolazione degli alimenti; Applicazione principi Haccp e misure di controllo; Rischi identificati e punti critici. Il tutto fermo restando quanto previsto in ordine alla formazione prevista per gli ausiliari dai pertinenti CAM di riferimento.

Art. 30. Indumenti di lavoro

- i. L'appaltatore deve fornire a tutto il personale impiegato nelle attività richieste dal presente capitolato, indumenti, calzature e materiale, secondo quanto previsto dal decreto 3085/2025 e dalle ulteriori norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare e utilizzare durante le ore di servizio.

Art. 31. Obblighi del personale e del datore di lavoro

- i. Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con i bambini e le famiglie, in piena osservanza del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del regolamento UE2016/679.
- ii. È fatto divieto all'affidatario e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere qualsiasi partecipazione agli utenti, in denaro o qualsiasi altra forma.
- iii. Il personale dell'affidatario deve rispettare la normativa regionale vigente in materia, il regolamento comunale vigente, le norme fissate dal presente capitolato e le disposizioni concordate dal Comune con l'affidatario, nonché il codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62 per come integrato e recepito dal Comune con Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2024.
- iv. Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. Del D. Lgs. 81/2008.
- v. Prima dell'assunzione l'aggiudicatario è tenuto:
 - alle verifiche previste dall'art. 2 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39, relative all'esistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600Bis -ter – quater quinquies e 609 undecies del Codice Penale ovvero, all'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (direttiva antipedofilia).
 - a verificare il possesso della condizione di onorabilità, ovvero l'assenza di condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al Libro II – titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale per la quale non sia intervenuta la riabilitazione, che costituisce requisito trasversale per tutti gli operatori impiegati nel servizio.

Art. 32. Disposizioni generali sulla manodopera

- i. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e, fermo quanto ivi previsto:
 - a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante, ovvero il contratto da questa ritenuto equivalente;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- ii. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Parimenti in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- iii. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- iv. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.

Art. 33. Sicurezza dei lavoratori per le attività gestionali

- i. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.
- ii. L'appaltatore deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.
- iii. Sono a carico dell'appaltatore i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché, ove prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto e di cui alla sezione V del D. Lgs 81/2008.
- iv. L'appaltatore deve fornire al Personale tutti i materiali occorrenti per l'espletamento dei servizi e per il contenimento dei rischi.
- v. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di

assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto/sub concessione. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

- vi. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- vii. Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008 l'Appaltatore deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa, nonché, in copia consegnato al Comune, unitamente all'elenco del personale responsabile primo soccorso e antincendio individuato dall'Appaltatore stesso.
- viii. L'appaltatore è tenuto a segnalare immediatamente al committente eventuali problematiche per la sicurezza, ed ha altresì l'onere di intervenire immediatamente a proprie spese, salvo rimborso, in caso di esigenze talmente urgenti da non consentire indugi nella risoluzione del rischio alla sicurezza delle persone.

Art. 34. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali

- i. Non sono stati ravvisati rischi interferenziali, non essendovi contatti rischiosi tra il personale dell'appaltatore e quello del committente
- ii. Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pertanto pari a zero.
- iii. Resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi propri d'impresa in relazione all'attività svolta.
- iv. Presso la struttura è depositata la documentazione "strutturale" relativa all'immobile, ovvero tutti quei documenti previsti dalla normativa Regionale per l'autorizzazione al funzionamento.
- v. È onere dell'appaltatore segnalare eventuali attività interferenti rilevate in costanza di rapporto.

Art. 35. Clausole sociali

- i. Venendo in rilievo un servizio di nuova istituzione, non è presente personale già operante nella struttura cui garantire stabilità occupazionale
- ii. L'appaltatore garantisce l'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, ovvero quello da essa ritenuto equivalente, e garantisce le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.
- iii. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il Fornitore assicura, in relazione alle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari almeno al 30 per cento di tali nuove assunzioni sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
- iv. In ragione della peculiarità e della delicatezza del servizio non sono previste ulteriori misure volte all'inclusione lavorativa delle persone disabili.
- v. L'appaltatore comunica al Committente ogni assunzione effettuata, evidenziando il rispetto della prescrizione di cui al comma vi).
- vi. Gli operatori economici non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta. La violazione di detto obbligo determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

- vii. I medesimi operatori di cui al precedente comma sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro il medesimo termine ivi previsto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non rientrano negli obblighi imposti dalla legge in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, specificando per ciascun dipendente escluso dal computo, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; nel caso di aziende con almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo ai sensi della sopracitata legge, in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro.

Art. 36. Tirocini

- i. È facoltà dell'appaltatore di promuovere tirocini ed inserimenti lavorativi, fermo restando quanto previsto dal paragrafo che segue.
- ii. Il personale di cui agli standard minimi del presente capitolato non potrà essere sostituito da personale così come descritto al paragrafo precedente, il quale potrà solo fungere da affiancamento e/o potenziamento dei servizi, e dovrà dunque in ogni caso essere una risorsa incrementativa rispetto agli standard stessi.

Art. 37. Norme regolatrici e definizioni

- i. L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e dai relativi allegati;
 - d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - e) dall'ulteriore disciplina settoriale richiamata nel Capitolato Prestazionale.
- ii. Il contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti da tutti i documenti di gara, per come integrati dall'offerta dell'aggiudicatario.
- iii. Il Concedente provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 38. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi

- i. Il canone mensile, da fatturarsi con le modalità nel prosieguo indicate, è ricavato dalla divisione tra offerta economica presentata dall'aggiudicatario (valore complessivo netto opzioni) e mesi effettivi di servizio (33). Il canone è proporzionalmente incrementato in caso di attivazione delle opzioni, nell'importo indicato nel relativo atto di sottomissione. Il ribasso offerto in sede di gara si applica anche a quest'ultime.
- ii. Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.
- iii. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- iv. I costi di aggiudicazione sono stati formulati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, ivi compresi eventuali rinnovi del CCNL di riferimento, fatta eccezione per la sola clausola dei prezzi nel prosieguo descritta.
- v. L'Affidatario prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio i quantitativi presunti sono indicati nella documentazione di gara.
- vi. L'Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l'effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato a fattori variabili, quali le esigenze dell'utenza, le decisioni strettamente personali delle famiglie, le effettive iscrizioni al servizio. Pertanto i quantitativi previsti si devono intendere puramente presuntivi, e non possono in alcun modo impegnare la Stazione Appaltante, che avrà la facoltà di ordinare, secondo le necessità effettive, l'effettuazione di quantitativi minori di ore rispetto a quelle indicate come presunte nei documenti di gara e utilizzate per stimare l'importo contrattuale, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta, fatta salva la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto allorquando le prestazioni si riducano in misura superiore al 20% di quelle stimate. Tale disposizione è idonea a rispettare sia l'equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l'indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo (solo potenziale) spendibile a essa quantità riferito.
- vii. Le parti danno espressamente atto che l'importo dell'appalto e il canone di cui al comma i sono stati determinati assumendo, quale parametro convenzionale di calcolo, il numero di n. 16 bambini iscritti, n. 2 gruppi attivati e il monte ore indicato all'art. 26. Tali dati sono meramente indicativi e

presuntivi e non costituiscono quantitativo minimo garantito, né sotto il profilo del numero di utenti, né sotto il profilo delle ore di personale, né sotto il profilo del corrispettivo. L'importo contrattuale costituisce esclusivamente il tetto massimo di spesa potenziale del Committente e non impegna il medesimo al suo esaurimento.

- viii. Il canone è dovuto esclusivamente in relazione al monte ore ordinato dal Committente ai sensi dell'art. 26. Ove il monte ore ordinato sia inferiore a quello ivi indicato, il canone è rideterminato in diminuzione secondo i criteri di cui al comma seguente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di efficacia dell'ordine di servizio. La rideterminazione opera di diritto e non richiede la stipula di atti aggiuntivi.
- ix. I criteri di rideterminazione del canone sono i seguenti: a) alla soppressione di un gruppo consegue la decurtazione di n. 2.088,00 ore di personale educativo per anno educativo, valorizzate al costo orario unitario del personale educativo posto a base della stima nel progetto di servizio, ribassato della percentuale offerta in sede di gara; b) alla soppressione di un gruppo consegue altresì la decurtazione della quota parte delle ore delle altre figure professionali, tenendo conto dei principi di proporzionalità, efficacia, efficienza, qualità ed economicità del servizio, nonché della quota di prestazioni che permangono invariate al variare del numero degli utenti
- x. La riduzione delle prestazioni conseguente a un numero di iscritti inferiore a quello assunto a base di calcolo rientra nell'alea normale del contratto, espressamente assunta dall'appaltatore in sede di offerta. Essa non integra circostanza straordinaria e imprevedibile ai sensi dell'art. 40, commi ix e x, e degli artt. 9 e 120, comma 8, del Codice, né sopravvenienza rilevante ai sensi degli artt. 1467 e 1664 del codice civile, e non legittima domande di rinegoziazione, di revisione del corrispettivo, di indennizzo o di risoluzione, salva la facoltà dell'appaltatore di pretendere la risoluzione del contratto allorquando la riduzione ecceda la soglia del 20%, da intendersi questa calcolata sul valore complessivo delle prestazioni stimate per l'intera durata del contratto, e non su base mensile o annuale

Art. 39. Revisione prezzi

- i. A partire dalla data di avvio del servizio, alla scadenza di ciascun anno educativo il canone potrà a richiesta essere oggetto di revisione ordinaria, sulla base dell'indice NIC al netto dei tabacchi (rilevazione ultimi 12 mesi disponibili al momento della richiesta). La richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza sino alla scadenza del successivo anno educativo, entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno educativo in corso. L'adeguamento varrà dal primo settembre dell'anno educativo successivo.
- ii. L'adeguamento sarà riconosciuto automaticamente solo nell'eventualità in cui l'inflazione non ecceda l'unità percentuale. Ove eccedente, si procederà in contraddittorio a verificare l'effettività dell'aumento dei costi, sulla base di apposita relazione da prodursi a carico dell'operatore economico. Ove il RUP, all'esito dell'istruttoria, non ravvisi i presupposti per riconoscere l'intera percentuale richiesta per difetto di comprova rispetto all'effettivo incremento, provvederà a rideterminarla, fermo il minimo rappresentato dall'unità percentuale, se raggiunto.
- iii. Allorquando si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, sarà automaticamente accordata una revisione prezzi straordinaria sulla base all'Indice NIC (Indice generale senza tabacchi).
- iv. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data di aggiudicazione e quello disponibile alla data di rilevazione. Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti all'appaltatore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
- v. La stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice con cadenza non superiore a quella di aggiornamento dell'indice medesimo, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione

automatica delle clausole di revisione prezzi. In caso di inerzia l'appaltatore è tenuto ad agire secondo buona fede, ed a comunicare tempestivamente al Comune il sussistere delle condizioni previste per l'adeguamento del prezzo.

- vi. Al fine di evitare una doppia compensazione per il medesimo fenomeno inflattivo, nell'ipotesi di cui al comma iii), l'incremento di prezzo già riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di cui al comma i) non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante ai fini dell'attivazione della clausola straordinaria di revisione prezzi (i.e. la riduce sino a concorrenza), se riferibili allo stesso periodo e alla medesima variazione dei costi. Parimenti, ove la revisione straordinaria sia attivata prima di quella ordinaria, per quest'ultima sarà riconosciuta la sola eccedenza, in termini analoghi a quelli di cui al periodo che precede.
- vii. È in ogni caso inibita l'applicazione della revisione prezzi in via retroattiva.

Art. 40. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

- i. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
- ii. Il Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 44 mesi ai sensi dell'art. 120, c. 10 del Codice. In caso di esercizio di tale opzione l'appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, e soggiace al diritto potestativo del Committente. Negli stessi patti e condizioni s'intendono ricomprese le migliorie proposte in sede di offerta tecnica, le quali dovranno essere mantenute e/o riproposte nella medesima forma e comunque con il medesimo impatto economico a valere anche sul nuovo orizzonte temporale accordato.
- iii. Il Committente manifesta la volontà di ricorrere all'opzione di cui al precedente comma mediante comunicazione mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza del contratto. L'appaltatore può comunque assentire alla proroga tardivamente comunicata dal Committente, purché questa sia comunicata entro la scadenza del contratto.
- iv. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento in vista della scadenza del presente contratto, è facoltà del Committente di prorogare il presente contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. In caso di esercizio di detta opzione l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
- v. Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120, commi 1 lett. a) di avvalersi dell'opzione descritta nei documenti di gara di incremento dei posti;
- vi. Il Committente si riserva la facoltà di incrementare (o di diminuire) sino a concorrenza del 20% del valore del contratto le prestazioni, computato sul valore contrattuale certo cumulato con quello delle suddette opzioni eventuali, ai sensi dell'art. 120, commi 1 lett. a) e 9 del Codice. In tal caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto o indennità di sorta. Nell'ambito di detta opzione potranno essere attivate modifiche migliorative in relazione ad eventuali servizi integrativi oltre l'orario di apertura del servizio (es. anticipo, aperture serali, ecc.).
- vii. Il Committente si riserva altresì la facoltà:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.
 - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;

d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

- viii. Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
- ix. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.
- x. La presente clausola disciplina il procedimento di verifica e di conservazione dell'equilibrio del contratto nel corso della sua esecuzione. La finalità della clausola è quella di salvaguardare il contratto e le prestazioni oggetto del contratto da sopravvenienze che alterino in misura rilevante l'originario equilibrio contrattuale mettendo a rischio la sua corretta ed efficace esecuzione e con essa le finalità d'interesse pubblico che ne costituiscono presupposto. In applicazione della presente clausola la parte svantaggiata ha riconosciuto il diritto alla rinegoziazione che comporta tra le parti l'obbligo di avviare e di non sottrarsi a trattative secondo correttezza e buona fede; si chiarisce che non sussiste alcun diritto all'effettivo ripristino dell'equilibrio contrattuale. Un equilibrio contrattuale consistente in un nuovo accordo perequativo potrà realizzarsi solo se le parti raggiungano una condivisione di soluzioni idonee e coerenti con l'impianto negoziale nella sua strutturazione originaria. In relazione alla specificità dell'appalto che ha una altissima incidenza del costo della manodopera e attiene a servizi rivolti all'infanzia dove è preminente interesse pubblico garantire standard di qualità elevati, in ossequio ai principi di buona fede, della fiducia, di buon andamento, di tutela della manodopera e di conservazione dell'equilibrio contrattuale, la procedura di riequilibrio potrà essere avviata su istanza della parte svantaggiata anche allorché in costanza di rapporto si verifichi una rilevante variazione dei costi della manodopera, derivanti tra l'altro da aumenti non prevedibili e non ascrivibili o eccedenti l'ordinaria fluttuazione economica conseguenti al rinnovo del contratto collettivo nazionale di riferimento. Il Comune si riserva la facoltà potestativa di assentire ad una rinegoziazione del corrispettivo contrattuale in ragione dell'effettiva rilevante percentuale di incremento delle retribuzioni tabellari e/o delle relative voci accessorie sancita dal rinnovo. Il procedimento è avviato ad istanza del soggetto svantaggiato. Nel caso che soggetto svantaggiato sia l'appaltatore, questi dovrà dimostrare l'inidoneità dei meccanismi di revisione ordinaria di cui al precedente art. 39 a salvaguardare l'equilibrio contrattuale nonché l'effettiva rilevante incidenza della variazione suddetta, e dovrà contenere una prima proposta di riequilibrio, che sarà confermata, rigettata o riformulata dal RUP con provvedimento espresso a seguito di apposita istruttoria da effettuarsi in contraddittorio.
- xi. Anche ai sensi degli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice, secondo la disciplina sopra prevista, in caso di riduzione delle sezioni e/o in caso di un ridotto numero di iscrizioni, il Comune si riserva la facoltà di ridurre il monte ore riproporzionando il canone alle minori ore, sulla base dei costi rilevabili nel progetto di servizio, decurtati del ribasso offerto in sede di gara.
- xii. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.

Art. 41. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti- corrispettivi

- i. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Committente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

- ii. Dovranno essere emesse fatture mensili (eccettuato il mese di agosto) di egual importo, ottenuto mediante divisione tra il valore offerto ed i 33 mesi effettivi di servizio, ovvero del valore offerto rideterminato secondo i criteri di cui agli artt. 26 e 38.
- iii. Il Committente, ai sensi dell'art. 11, c. 6 del Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zero virgola cinque) % (per cento) che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Quanto alle modalità operative si rinvia alle risposte dell'Agenzia delle Entrate n. 52 del 28 febbraio 2025 e/o n. n. 954-11/2011 del 24 aprile 2013.
- iv. La fattura dovrà emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
- v. Nell'emissione della fattura la Ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".
- vi. Le fatture dovranno comunque essere accompagnate da un allegato (da trasmettere e-mail e in formato excel o equivalente) in cui vengano riportate le ore effettivamente svolte dal personale, suddivise per mansione (coordinatore, educatori, ausiliari). Detto file dovrà avere carattere progressivo e cumulativo. Dovrà quindi contenere i dati relativi alle fatturazioni pregresse, preferibilmente con una suddivisione in diversi "fogli" per ciascuna mensilità, e riportare oltre ai quantitativi relativi al mese corrente anche il valore complessivo delle ore nell'ambito del rapporto contrattuale alla data di chiusura della mensilità per la quale si emette fattura. Dovranno altresì essere riportati i valori economici correlati al quantitativo, con separata indicazione del valore al lordo ed al netto dell'IVA, e con evidenza dell'ammontare delle ritenute di garanzia di cui al comma iii).
- vii. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte del committente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
- viii. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
- ix. Fatto salvo quanto sopra esposto, il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del DEC delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 42. Tracciabilità dei pagamenti

- i. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il committente sospende i pagamenti.
- ii. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- iii. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- iv. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla gara cui si riferisce il presente contratto.
- v. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- vi. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- vii. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
- viii. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla Determinazione ANAC, n. 4 del 7 luglio 2011 Anac, come da ultimo modificata dalla Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, ed agli eventuali successivi aggiornamenti che interverranno in costanza di rapporto.

Art. 43. DEC, RUP, e referente dell'Appaltatore

- i. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) assolve tutti i compiti previsti dall'art. 15 del Codice.
- ii. Il Direttore dell'Esecuzione (DEC) dirige l'esecuzione del contratto mediante attività volte a garantire che l'esecuzione del Contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle

- prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda all'allegato II.14 del Codice.
- iii. Il Contraente indica il proprio referente del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente Contratto. Tale figura può coincidere con il coordinatore del servizio.
 - iv. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 44. Verifiche di conformità e controlli

- i. L'attività di verifica e controllo dell'Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
 - a) la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
 - b) l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
 - c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - d) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - e) il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
 - f) il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.
- ii. Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto secondo la frequenza discrezionalmente decisa dal DEC in relazione alle diverse tipologie di verifica ed al complessivo andamento del servizio.
- iii. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La stazione appaltante ha quindi diritto di accedere, in ogni momento, ai locali destinati all'espletamento del servizio, al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e a quanto altro previsto dal vigente regolamento del nido d'infanzia.
- iv. Qualora si verificassero deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, la S.A. ha facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio le conseguenti attività nel modo che ritiene più opportuno, e a spese dell'affidatario.
- v. L'ufficio competente (Area Amministrativo/Finanziaria) si riserva la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio in relazione ai compiti propri dell'Ente.
- vi. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e conformità finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
- vii. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte del Committente.
- viii. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal committente nel certificato di conformità intermedia/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto.
- ix. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 52, nonché dell'art. 1456 c.c.

- x. Il Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
- xi. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
- xii. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 116 del Codice e dall'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 45. Penali

- i. L'Appaltatore riconosce e accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.
- ii. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali nel prosieguo definite, dovranno essere contestati per iscritto dalla Stazione appaltante all'Appaltatore il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali nel prosieguo indicate.
- iii. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei successivi commi, la Stazione appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
- iv. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Stazione appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione appaltante dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.
- v. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, con conseguente obbligo di emettere note di credito di pari importo, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
- vi. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

<u>Tipologia inadempimento</u>	<u>Importo penale</u>
Mancata esecuzione del servizio	€ 1.000,00 ad evento/giorno
Mancato rispetto degli orari	€ 300,00 ad evento
Mancato rispetto degli standard minimi di dimensionamento dell'organico, per ogni violazione rilevata	€ 500,00 per ogni violazione rilevata
Comportamenti del personale non rispettosi della privacy degli utenti e delle loro famiglie: sanzione	A seconda della gravità sino ad un massimo di € 1.000,00
Mancato mantenimento delle condizioni igienico sanitarie standard dei locali	A seconda della gravità sino ad un massimo di € 1.500,00

Mancato mantenimento di condizioni igienico sanitarie standard sull'igiene personale dei bambini	A seconda della gravità sino ad un massimo di € 1.000,00
Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla distribuzione dei pasti o altri eventi patologici nell'organizzazione del servizio di distribuzione dei pasti	A seconda della gravità sino ad un massimo di € 1.000,00
Ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale rispetto a quanto offerto	€ 300,00
Irreperibilità del coordinatore, o del suo sostituto	€ 250,00 ad evento
Carenze nel servizio di manutenzione o sprechi energetici e mancata osservanza dei comportamenti volti all'efficienza energetica	A seconda della gravità sino ad un massimo di € 1.000,00
Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi e/o delle clausole sociali previste dai documenti di gara	A seconda della gravità sino ad un massimo di € 1.000,00
Ulteriori difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità sino ad un massimo di € 2.000,00
Mancato rispetto dei termini previsti dal capitolato per specifici adempimenti	Le penali dovute per il ritardato adempimento diverse da quelle suindicate sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

- vii. La stazione appaltante, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, graderà l'entità della penalità da applicare, potendo giungere anche a non applicarla qualora venga accertato che l'inadempimento sia stato di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Ente e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

Art. 46. Personale – Norme generali - incompatibilità

- i. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato prestazionale, con riferimento particolare al capo relativo al personale adibito al servizio.
- ii. L'appaltatore indica, tra le proprie risorse, un referente del servizio, che sarà il riferimento del Committente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d'appalto e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi. L'appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente le assenze temporanee del suo referente, designando un sostituto. In caso di sostituzione definitiva del referente, che può avvenire esclusivamente per ragioni estranee alla volontà dell'Appaltatore (es. dimissioni, licenziamento) la nuova figura individuata dovrà avere profilo professionale analogo a quello della figura sostituita.

- iii. L'appaltatore si obbliga a consegnare i curriculum delle figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta, entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
- iv. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente a quanto espresso nel Capitolato. L'appaltatore è tenuto a formare e gestire il proprio personale nel rispetto di quanto richiesto dal Capitolato e di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, se migliorativa. A tal fine, l'appaltatore si impegna a presentare alla Committente, a semplice richiesta, le attestazioni di avvenuta formazione degli addetti.
- v. L'Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dai documenti di gara e da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio.
- vi. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie eventualmente indicate nel Capitolato.
- vii. L'appaltatore riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto.
- viii. L'appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro indicato nell'articolo che segue. L'appaltatore ed il personale impiegato ossequiano le vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
- ix. L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
- x. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
- xi. Il Responsabile del contratto dell'appaltatore, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente, e che sussista l'effettivo coordinamento delle maestranze ai fini del raggiungimento degli obiettivi contrattuali, secondo gli standard qualitativi previsti dalla documentazione di gara.
- xii. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
- xiii. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 del Codice nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed

il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo Codice), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

- xiv. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
- xv. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 11, del Codice, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- xvi. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- xvii. L'impresa ed il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto sono obbligati, pena la risoluzione del contratto medesimo:
 - all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e di quello approvato dal Committente;
 - al rispetto delle pertinenti sezioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- xviii. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del committente che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del committente medesimo.

Art. 47. Verifiche sul rispetto delle clausole sociali

- i. Il Committente verificherà l'effettiva implementazione delle clausole sociali previste dal capitolato, per come eventualmente integrate in sede di offerta.
- ii. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, l'inadempimento agli obblighi connessi alle clausole sociali potrà essere causa di risoluzione di diritto del Contratto previa valutazione da parte della Committente della gravità dello stesso, ferma la possibile applicazione delle penali.

Art. 48. Disciplina del subappalto

- i. Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023, qui interamente richiamato, ed esclusivamente in relazione alle prestazioni che l'appaltatore ha

indicato in sede di offerta. In assenza di una siffatta preventiva indicazione il subappalto non potrà essere autorizzato.

Art. 49. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- i. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del committente e di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- ii. A tal fine l'impresa risultata aggiudicataria, ferme eventuali coperture imposte dalla legge, prima della stipula del contratto è obbligata a presentare idonea ed adeguata polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto. Tale polizza RCT dovrà avere una durata pari a quella del contratto stipulato e prevedere massimali non inferiori a quelli che seguono:
 - € 5.000.000,00 per sinistro;
 - € 2.000.000,00 per persona, bambini inclusi;
 - € 1.000.000,00 per danni a cose o animali, anche arrecati dai bambini (mantenuto da vecchia gara.
- iii. La polizza assicurativa prestata dalla Ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora la Ditta appaltatrice sia un'associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.
- iv. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze contratte e/o per eventuali franchigie, sicché è suo onere incrementare le coperture e/o i massimali suindicati al fine di minimizzare i rischi a suo carico.
- v. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- vi. Resta fermo che l'appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la perdurante validità della polizza assicurativa, che dovrà essere garantita lungo tutto l'orizzonte temporale del contratto.

Art. 50. Garanzia definitiva

- i. L'appaltatore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, le penali, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
- ii. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto; iii) per ogni eventuale anticipazione che la stazione appaltante debba effettuare per rimediare l'inadempimento del Fornitore.
- iii. Il Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

- iv. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
- v. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, se del caso anche mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
- vi. La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
- vii. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso l'appaltatore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. L'appaltatore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
- viii. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
- ix. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
- x. L'appaltatore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata, ove prevista, e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Art. 51. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

- i. È fatto divieto all'appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- ii. L'appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, c. 12, e dall'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice, qui integralmente richiamati. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune, la quale ha facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
- iii. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- iv. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore ai suddetti obblighi, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 52. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore

- i. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla legge, la Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- c) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto;
- d) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e) mancato avvio del servizio per cause non imputabili al Comune;
- f) interruzione protratta ed ingiustificata del servizio salvo i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- g) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del capitolato in materia igienico sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dal Fornitore a seguito di diffida del Comune
- h) cessazione dell'attività;
- i) abbandono del servizio;
- j) applicazione nei confronti dell'impresa aggiudicataria o dei componenti la compagine sociale della stessa, o dei dirigenti dell'impresa, di una misura cautelare o intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p., o per la frode in pubblici servizi o forniture;
- k) inadempimento delle disposizioni del RUP o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione o mancato rispetto delle ingiunzioni o delle diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- l) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario, compreso quelli del subappaltatore;
- m) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore netto contrattuale;
- n) in caso di applicazione di 5 penali comminate in relazione alla medesima fattispecie, senza che l'appaltatore abbia adottato i correttivi richiesti dal Committente, tali da ritenere che la reiterazione sia consapevole e deliberata;
- o) in caso di mancata copertura assicurativa o di carenza o assenza di reintegro della garanzia definitiva;
- p) in caso di mancata esecuzione del servizio, anche per una sola giornata, senza che la sospensione sia stata previamente concertata con il committente.
- q) in caso di personale con inquadramenti inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL applicato, ovvero in caso di personale non in possesso delle qualifiche minime previste, ovvero ancora in caso di mancato rispetto del monte ore previsto in offerta per le diverse figure professionali;
- r) in caso di mancata implementazione totale o parziale delle migliorie proposte in sede di offerta tecnica;
- s) in caso di mancata osservanza del sistema di autocontrollo nelle attività di somministrazione del pasto, o di gravi eventi patologici nel servizio di ristorazione in generale imputabili all'appaltatore;

- t) in caso di mancata applicazione delle clausole sociali nei termini previsti dalla documentazione di gara;
 - u) in caso di subappalto non autorizzato;
 - v) in caso di reiterate lamentele degli utenti circa la qualità del servizio, comprovate da risultati negativi nell'ambito delle analisi di customer satisfaction;
 - w) in caso comportamenti lesivi alla dignità delle persone o comunque tali da ingenerare un danno all'immagine del Comune;
 - x) nel caso di violazione delle disposizioni in materia di personale, sicurezza e privacy;
 - y) in caso di incuria nell'utilizzo dei locali e dei beni concessi, o nel caso in cui gli stessi vengano adibiti a servizi estranei al contratto e non previamente autorizzati.
 - z) in tutti gli ulteriori altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nella documentazione di gara.
- ii. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice,
 - iii. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. La Committente formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 - iv. Qualora l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 - v. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 - vi. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.

- vii. In caso di risoluzione del presente contratto, l'appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.
- viii. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
- ix. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.
- x. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice."

Art. 53. Recesso

- i. Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, il committente può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 medesimo.
- ii. Resta ferma l'ipotesi di recesso contemplata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.

Art. 54. Forza Maggiore

- i. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze, quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento prova tutte le seguenti condizioni:
 - a. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
- ii. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'appaltatore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento. Al fine di non incorrere in responsabilità, l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle

prestazioni contrattuali, l'appaltatore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

- iii. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa di eventi di Forza Maggiore. In tal caso sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per uno degli eventi contemplati dal presente articolo. Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione, dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi previsti dal presente contratto.

Art. 55. Obblighi di riservatezza

- i. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal committente o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
- ii. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
- iii. L'Appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, con particolare riferimento alle condizioni di salute degli utenti e degli ulteriori "dati particolari".

Art. 56. Trattamento dei dati personali

- i. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti

applicabili, con particolare riguardo al l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

- ii. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
- iii. Il committente tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, come meglio precisato nell'informativa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.
- iv. Nei rapporti esterni l'appaltatore si impegna ad osservare le seguenti disposizioni, nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto del committente quale Titolare/Responsabile primario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, garantendo così il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati anche nei confronti dell'utenza servita.
- v. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo, con la sottoscrizione del contratto è nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.
- vi. L'appaltatore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del Contratto al fine di assicurare, ciascuno nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- vii. L'appaltatore si impegna a:
 - non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte del committente o comunque del Titolare del trattamento delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
 - trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
 - adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
 - incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (*Data Breach*)
 - ogni violazione delle Misure di sicurezza;
 - tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.
- viii. L'appaltatore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente al committente
- ix. L'appaltatore si impegna altresì a:
 - trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;
 - garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5 e ss. del GDPR;
 - garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività del Contratto;

- garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto: i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; ii) abbiano ricevuto, e ricevano, da parte dell'appaltatore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni contenute nel presente contratto e dalla normativa vigente;
 - collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
 - adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto del committente, completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR;
 - assistere e collaborare pienamente con il committente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;
 - richiedere autorizzazione al committente allorquando intenda avvalersi di Terzi Autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento.
- x. Con specifico riferimento ai dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, e comunque anche gli altri dati stante la scarsa rilevanza quantitativa dei dati da trattare, l'appaltatore s'impegna a:
- garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR;
 - operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - operare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR);
 - garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito.
- xi. L'appaltatore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta dal committente.
- xii. L'appaltatore si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.
- xiii. Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati l'appaltatore dovrà cancellare tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.
- xiv. L'appaltatore manleverà e terrà indenne il committente da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati.

- xv. Resta inteso che il committente potrà imporre misure ulteriori, idoneamente formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy.

Art. 57. Spese contrattuali, imposte, tasse

- i. È a carico dell'appaltatore l'imposta di bollo, calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 18, c. 10 del Codice.
- ii. Sono a carico dell'appaltatore gli ulteriori oneri e diritti connessi alla stipula del contratto.
- iii. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.
- iv. L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e conseguentemente, tenuto conto di quanto previsto dal comma che precede, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

Art. 58. Foro esclusivo

- i. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto che non siano state risolte bonariamente si farà riferimento al Foro territorialmente competente in ragione della sede legale del Comune.